



IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Presidente del Collegio ABF di Roma	
Prof. Avv. Antonio Gambaro	Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Milano	
Prof. Avv. Enrico Quadri	Membro effettivo
Presidente del Collegio ABF di Napoli	
Prof. Avv. Nicola Rondinone	Membro effettivo
Componente del Collegio ABF di Milano designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	
Avv. Pierfrancesco Bartolomucci (relatore)	Membro effettivo
Componente del Collegio ABF di Napoli (designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti)	

nella seduta del 12/09/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Alla presente decisione il Collegio di coordinamento è chiamato in base all'ordinanza del Presidente del Collegio di Roma, n. 4215/13 del 31 luglio 2013 emessa in ordine al ricorso n. 1015346/2012, in ordine a tre questioni: *i)* se sia possibile rilevare d'ufficio la tardività del ricorso, per essere stato presentato oltre il termine di 12 mesi dal reclamo, pur in assenza di formale eccezione da parte del resistente convenuto e regolarmente costituito, il quale limita le proprie controdeduzioni alle difese di merito; *ii)* se – in caso di utilizzo fraudolento di uno strumento di pagamento – sia possibile provare presuntivamente la sussistenza

della colpa grave in capo all'utilizzatore (ex art. 12, comma 4, d. lgs. n. 11/2010) dal compimento delle operazioni disconosciute in un breve lasso di tempo successivo al furto e, in caso di risposta positiva, se tale percorso logico-argomentativo non si ponga in contrasto con il divieto di *praesumptio de presunto*; *iii*) se l'obbligo di rimborso delle somme corrispondenti agli utilizzi fraudolenti debba qualificarsi come obbligazione di natura restitutoria ovvero di natura risarcitoria, con le conseguenze in ordine al calcolo degli interessi.

La controversia è relativa ad alcuni utilizzi fraudolenti operati mediante carta *bancomat* rubata.

In particolare il ricorrente riferiva che, mentre era intento alla guida, essendo stato distratto da un rumore, scendeva dalla propria auto e rinveniva un mazzo di chiavi che lasciava nei pressi del ritrovamento. Una volta giunto a destinazione, si avvedeva di aver subito il furto della borsa, in cui era conservata – tra l'altro – la carta. Pertanto bloccava tempestivamente la stessa e denunciava l'accaduto alle competenti autorità. A seguito del furto della carta, venivano effettuati cinque prelievi fraudolenti dal conto del ricorrente per complessivi euro 1.100,00, tutti nell'arco di 15 minuti.

In data 8 settembre 2009, la ricorrente denunciava all'intermediario la sottrazione della carta e disconosceva le operazioni. Non avendo ottenuto alcun riscontro, inviava un reclamo scritto in data 16 settembre 2011, al quale l'intermediario rispondeva in data 15 novembre 2011 richiedendo copia della denuncia. Successivamente, il 12 dicembre 2012, dava definitivo riscontro alla richiesta sostenendo di non poter procedere al rimborso in quanto le operazioni erano state disposte regolarmente.

Veniva pertanto presentato ricorso a questo Arbitro, in data 30 novembre 2012, con il quale si chiedeva il rimborso di euro 1.100,00, oltre le spese anticipate e gli interessi legali dal 4 settembre 2009 fino all'effettivo soddisfo; il ricorrente sottolinea di non aver mai rivelato a terzi il codice personale e che lo stesso era custodito in casa e riteneva che l'autore dei prelievi fraudolenti disponesse di particolari cognizioni per ottenere con immediatezza il PIN dal *microchip* della carta. Rilevava altresì che le operazioni contestate fossero state tardivamente trascritte dal sistema operativo dell'intermediario, denotando con ciò una disfunzione presso l'intermediario. Infine specificava di non aver agito con dolo o

colpa grave, avendo usato tutte le misure idonee ad evitare l'uso fraudolento dello strumento di pagamento.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario osservava che le operazioni contestate fossero state effettuate tra le ore 15,15 e le ore 15,27 e che il ricorrente avesse provveduto al blocco della carta solo alle ore 16,24, lasciando in questo modo un margine temporale per effettuare le indebite sottrazioni, con ciò violando l'art. 9 delle condizioni contrattuali.

Rilevava altresì che, da quanto risultava dalla denuncia, il furto fosse avvenuto a distanza di soli quindici minuti dall'ora del furto; presumeva, quindi, che il PIN fosse conservato insieme alla carta o comunque facilmente desumibile tra gli effetti personali sottratti. Sempre dalle dichiarazioni rilasciate alla pubblica autorità, poteva dedursi che il ricorrente avesse lasciato incustodita la borsa, contenente i suoi effetti personali, evidentemente distratto da un rumore esterno. Riteneva, dunque, che detto comportamento integrasse colpa grave e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dall'esame della documentazione versata in atti appare pacifico che il ricorso sia stato proposto oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo, così chiaramente contravvenendo alla norma di cui alla Sez. VI, par. 5, comma 3, il quale recita "Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine". A tale previsione va peraltro associata quella di cui alla Sez. VI, par. 2 (part. nota 1, lett. b), la quale contempla – tra le varie cause di "manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso" – la proposizione dello stesso oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione reclamo (pur facendo salva la possibilità di presentazione di un nuovo reclamo, così riavviando un nuovo computo dei termini conseguenti).

Orbene, sul punto ritiene il Collegio che la tardività del ricorso non possa essere fatta oggetto di rilievo d'ufficio, e che sia dunque necessaria l'eccezione

di parte, per potersi pervenire ad una declaratoria di irricevibilità del ricorso in ragione di tale specifico vizio.

Mutuando dalle categorie utilizzate dalla dottrina processualcivilistica, deve anzitutto ritenersi che il termine annuale tra presentazione del reclamo e proposizione del ricorso abbia una chiara natura acceleratoria, o finale, poiché esso configura essenzialmente uno spazio di tempo concesso al ricorrente per la predisposizione di un determinato atto del procedimento, qual è per l'appunto il ricorso, il quale può anche presentare questioni caratterizzate da elevato tecnicismo.

A tale termine, inoltre, deve essere riconosciuta l'ulteriore finalità di concedere alle parti della controversia un tempo necessario e sufficiente per addivenire ad una spontanea ed autonoma composizione negoziale della lite, che costituisca il frutto del negoziato diretto tra loro, senza che sia cioè necessario il ricorso ad una soluzione della stessa affidata ad un organo terzo.

Detto termine, quindi, ha una duplice funzione – al tempo stesso endoprocedimentale ed extraprocedimentale – la quale costituisce diretta applicazione dei principi in materia di risoluzione stragiudiziale dei conflitti, espressi anche in sede comunitaria ed ai quali le stesse Disposizioni si ispirano, principi volti a garantire una soluzione rapida ed efficace delle controversie.

Sotto il profilo endoprocedimentale, la natura acceleratoria del richiamato termine viene ulteriormente confermata dalla perentorietà conferita allo stesso dalla norma di cui alla Sezione VI, punto 2 (in part. nota 1, lett. b) delle Disposizioni, la quale contempla – tra le varie cause di “manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso” – la proposizione dello stesso oltre il termine di dodici mesi dalla presentazione reclamo, pur facendo salva la possibilità di presentazione di un nuovo reclamo, così riavviando un nuovo computo dei termini conseguenti, e pur valendo il ricorso dichiarato irricevibile per siffatta ragione – per costante orientamento di questo Arbitro – quale nuovo reclamo, da cui far decorrere i termini per la proponibilità di un ulteriore ricorso.

Rilevata, dunque, sotto il profilo funzionale la natura del termine di cui si discute, si tratta allora di verificare se la tardività del ricorso possa essere rilevata d'ufficio dal Collegio, con la conseguente pronuncia di irricevibilità dello

stesso, ovvero se occorra – ai fini di una siffatta declaratoria – la proposizione della relativa eccezione da parte dell'intermediario resistente.

Il complesso delle norme qui in discussione contempla invero due diverse regole: da un lato quella che prevede la necessaria presentazione del reclamo preventivo; dall'altro, quella che impone la presentazione del ricorso entro i successivi dodici mesi.

La prima configura una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF; la seconda, invece, stabilisce soltanto un termine per la tempestiva instaurazione della suddetta procedura, il cui *dies a quo* è rappresentato dal momento della presentazione del reclamo preventivo.

Pertanto, il mancato esperimento della condizione di procedibilità, in quanto tale, integrando l'inesistenza di un presupposto dell'azione, può bene essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che l'Arbitro possa definire in rito la procedura, senza entrare nel merito della stessa.

Diverso è invece il discorso relativo al decorso del termine di dodici mesi tra la presentazione del reclamo e la proposizione del ricorso: si tratta, in questo caso, di una previsione che attiene alle modalità di esercizio dell'azione dinanzi all'Arbitro, che è prevista al fine di garantire la funzionalità e l'ordinato svolgimento della procedura arbitrale. In altri termini, questa previsione è volta non già alla tutela di preminenti e superiori interessi generali, in quanto tali indisponibili per le parti, ma al contrario a favorire una più sollecita definizione delle controversie, nel solo ed esclusivo interesse delle parti coinvolte. Da un lato, la clientela, per la quale la soluzione stragiudiziale delle liti ha ragion d'essere nella misura in cui essa sia rapida, efficiente ed efficace; dall'altro, gli intermediari, per i quali una sollecita definizione del contenzioso contribuisce alla stabilità ed al buon andamento dei rapporti con la clientela.

Per queste ragioni, l'infruttuoso decorso del termine di dodici mesi non sembra costituire una preclusione alla cognizione nel merito della controversia sottoposta all'attenzione dell'ABF, nel caso in cui l'intermediario resistente non l'abbia specificamente eccepita (atteso peraltro che, a sua volta, la proposizione tardiva del ricorso integra, all'evidenza, sul versante della parte ricorrente, gli estremi della implicita rinuncia all'attuazione dell'interesse ad essa riferibile).

Solo l'intermediario, infatti, nel cui interesse è dunque in ultima analisi costituito il ridetto termine, può disporre liberamente: per un verso, questi può eccepirne il decorso, imponendo al Collegio la chiusura in rito della procedura e rimettendo il ricorrente nella condizione di poter presentare un nuovo reclamo preventivo, con la conseguente riapertura dei termini (ovvero, ripresentare – sempre entro il termine di dodici mesi – un nuovo ricorso all'ABF, convertendosi in tal caso il ricorso irricevibile in nuovo reclamo preventivo); ovvero, per altro verso, può rinunciare a sollevare la relativa eccezione, così dando impulso alla procedura e alla conseguente decisione di merito.

Nel caso di specie, alcuna specifica eccezione di rito è stata sollevata al riguardo dall'intermediario resistente, con la conseguenza che questi abbia inteso rimettere alla cognizione dell'Arbitro il merito della controversia.

Essa ha ad oggetto la richiesta di rimborso dell'importo corrispondente a cinque prelievi effettuati fraudolentemente con la carta *bancomat* derubata al ricorrente. La fattispecie in esame è successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 11/2010 recante la disciplina dei servizi di pagamento, alla luce della quale essa deve essere pertanto risolta.

L'art. 7 del d. lgs. n. 11/2010 enuclea gli obblighi gravanti sull'utilizzatore dello strumento di pagamento; in particolare, questi è tenuto ad utilizzare detto strumento nel rigoroso rispetto delle condizioni contrattuali che ne disciplinano l'emissione e l'uso (*lett. a*). La norma tuttavia prosegue, al comma 2, con una disposizione, dal tenore più rigido rispetto a quella comunitaria, che recita "Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo".

Le due citate disposizioni devono necessariamente essere lette congiuntamente: in altri termini può affermarsi che l'adozione delle misure idonee a garantire la sicurezza dei codici di accesso, costituisce un elemento necessario ed imprescindibile al fine di poter utilizzare lo strumento di pagamento in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto grava sull'utilizzatore un primo obbligo di custodia relativo allo strumento di pagamento in sé, che ormai viene puntualmente regolato dalle disposizioni negoziali in uso tra i vari intermediari, nei rapporti con la clientela.

Parallelamente, si configura un obbligo *ex lege* che impone all'utilizzatore l'adozione di misure idonee atte a garantire la sicurezza di quei dispositivi che consentono il regolare utilizzo dello strumento: la formula ampia, che si riferisce per l'appunto all'adozione di misure idonee, contempla certamente una vasta gamma di comportamenti che si distinguono sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo contenutistico. Quanto al primo aspetto, infatti, detti obblighi incombono sull'utilizzatore sin dal ricevimento dello strumento; al tempo stesso, però, pur nel silenzio della norma, deve ritenersi che esso permane sin tanto che l'utilizzatore resti in possesso della carta, posto che detti impegni garantiscono il suo regolare utilizzo.

Quanto al secondo aspetto invece, è da ritenersi che essi consistano sia in obblighi di conservazione e di custodia, sia di memorizzazione, purché rientranti nella sfera di controllo del cliente, al fine di garantirne il diligente utilizzo. Come detto, pur nella loro autonoma rilevanza, la reciproca connessione tra questi costituisce la condizione che la disciplina normativa richiede al fine del corretto utilizzo degli strumenti di pagamento.

Come opportunamente messo in luce dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza di questo Arbitro, tali previsioni trovano la loro giustificazione nella *ratio* stessa sottesa alla normativa comunitaria che, se da un lato intende incentivare l'utilizzo di questi strumenti di pagamento, dall'altro impone che ciò avvenga nel rispetto di presidi di sicurezza che siano in grado di preservare l'utilizzatore da impieghi fraudolenti, scoraggiando condotte negligenti che favoriscano pratiche illegali ad opera di terzi (considerazioni che trovano ulteriore applicazione relativamente ai regimi di responsabilità ed alla conseguente ripartizione dell'onere probatorio tra utilizzatore e prestatore di uno strumento di pagamento).

In relazione ai ridetti obblighi incumbenti sull'utilizzatore, la stessa disciplina di diritto positivo fa discendere un duplice ed alternativo regime di responsabilità: una prima responsabilità limitata, che opera rispetto alle



operazioni poste in essere prima della tempestiva comunicazione al prestatore dei servizi e nei limiti della franchigia di euro 150,00; la seconda, di natura illimitata, che opera ogni qual volta la violazione di tali obblighi sia imputabile ad un comportamento (oltre che fraudolento) doloso o gravemente colposo dell'utilizzatore.

Pertanto, appare decisiva l'indagine intorno alla sussistenza di tali elementi soggettivi che – a parte le ipotesi di dolo – risulta particolarmente articolata nei casi di colpa grave.

Puntualmente gli arresti di questo Arbitro, in ossequio alle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, hanno chiarito che la colpa grave consista in “un comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (*cf.*, per una simile prospettiva, in tema di gravità della colpa, Cass. civ., 19 novembre 2001, n. 14456; conf. ABF, Collegio di Milano, dec. n. 40/2012; n. 2310/2011; Collegio di Roma, dec. n. 2157/2011; n. 712/2010).

Non dunque ogni contegno imprudente può far ritenere integrato questo grado di colpa, ma solo quello che appaia abnorme ed inescusabile: una valutazione siffatta deve essere compiuta alla luce di tutte le circostanze di fatto che, di volta in volta, caratterizzano il caso di specie, tenendo in considerazione la sussistenza della stessa sia con riferimento agli obblighi di custodia dello strumento di pagamento, sia quelli di memorizzazione del codice identificativo.

Conformemente alla *ratio* sottesa alla disciplina dei servizi di pagamento, grava sul prestatore la prova (non solo dell'adozione da parte sua dei presidi di sicurezza degli strumenti di pagamento, bensì anche) della sussistenza di quell'elevato e abnorme grado di negligenza in capo all'utilizzatore, al ricorrere del quale possa imputarsi allo stesso la responsabilità delle conseguenze di un utilizzo fraudolento della carta rubata. Ne consegue che, come già rilevato da questo Arbitro, la “prova della colpa grave indica, più specificamente, la prova dei fatti che, in connessione tra loro, possono ragionevolmente condurre a ritenere gravemente negligente la condotta del cliente. Questa prova può

ovviamente essere fornita pure per mezzo di presunzioni, purché queste, com'è noto, siano gravi, precise e concordanti secondo quanto dispone l'art. 2729 c.c. “ (cfr. dec. n. 1033/2012). La stessa Corte di Cassazione, a tale specifico riguardo, ritiene ammissibile la prova indiziaria della sussistenza della colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 654).

Si tratta, in altri termini, di valorizzare le singole e specifiche circostanze relative alle fattispecie di volta in volta sottoposte all'esame dell'ABF, in ordine alle quali è necessario verificare se – alla luce degli elementi costitutivi della fattispecie, stretti in intima connessione tra loro – sia possibile desumere in capo all'utilizzatore un comportamento gravemente colposo.

Né rispetto a tale ricostruzione, osta il dettato dell'art. 10, comma 2, d. lgs. n. 11/2010, nella parte in cui dispone che “Quando l'utilizzatore dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7”.

Contrariamente alla chiarezza che il dato testuale sembrerebbe mostrare *prima facie*, nel senso di escludere automaticamente qualsiasi presunzione al riguardo, deve infatti rilevarsi che l'espressa enunciazione del dettato normativo dispone che il solo compimento dell'operazione fraudolenta non costituisca “di per sé” e “necessariamente” prova della colpa grave dell'utilizzatore; la formulazione della norma citata, consente all'interprete di ritenere che si tratti non già di una esclusione totale ed automatica. L'unica presunzione che appare vietata dalla richiamata disposizione è quella relativa dell'affermazione della colpa grave esclusivamente collegata all'utilizzo della carta; da ciò ne discende, *a contrario*, che sia invece ammissibile tale presunzione, laddove sussista una serie di elementi di fatto particolarmente univoca e convergente, al punto che possa ragionevolmente ritenersi che l'utilizzo fraudolento sia effettivamente riconducibile sul piano causale alla condotta dell'utilizzatore.

Ciò chiarito, deve ulteriormente precisarsi che detta prova presuntiva possa essere ricavata anche con riferimento alle circostanze di fatto, connesse all'utilizzo della carta, subito dopo il furto: detto percorso logico-deduttivo, infatti, non è fondato su una serie di presunzioni semplici, bensì su una molteplice concatenazione univoca e convergente di fatti noti, come richiesto dall'art. 2729 cod. civ. Infatti, come correttamente evidenziato in dottrina, la presunzione c.d. qualificata deve consentire di pervenire ad un risultato plausibile, che indichi in modo puntuale e specifico il fatto da provare, in base a valutazioni prive di contraddizioni logiche e ragionevolmente univoche. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, è indispensabile che "... il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza" (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Un., 13 novembre 1996, n. 9961; Cass. civ., Sez. I, 1° agosto 2007, n. 16993; Cass. civ., Sez. V, 6 agosto 2009, n. 18021).

Orbene, in fattispecie come quelle sottoposte all'ABF, si tratta di verificare se la sequenza temporale tra furto e utilizzi fraudolenti posti in stretta successione tra loro sia idonea a fondare la presunzione della sussistenza della colpa grave in capo all'utilizzatore: nella ricostruzione di tale *iter*, i fatti noti consistono nel furto della carta e nel suo utilizzo immediato e fraudolento; sulla base di tali premesse in fatto deve risalirsi al fatto ignoto consistente nella conservazione del PIN unitamente alla carta e alla relativa facile associazione. È tale comportamento, infatti, che si pone in contrasto con obblighi specifici derivanti dalla legge e dal contratto con il prestatore e che integra *ex se* la colpa grave dell'utilizzatore. In altre parole, non v'è un ulteriore passaggio logico-deduttivo, in base al quale - alla luce di fatti noti - debba risalirsi dapprima al fatto ignoto consistente nella conservazione congiunta di PIN e carta (che costituirebbe una prima presunzione semplice), in ragione della quale dovrebbe ulteriormente presumersi la sussistenza della colpa grave (che costituirebbe una seconda presunzione).

Ritenuto, pertanto, legittimo tale *iter* argomentativo, poiché esso non costituisce una *praesumptio de praesunto* bensì una presunzione seppure



qualificata, questo Collegio – coerentemente con la giurisprudenza consolidata dell'ABF – non può mancare di rilevare che non possa ritenersi provata, neppure in via presuntiva, la colpa grave dell'utilizzatore sulla base dei soli utilizzi fraudolenti in tempi alquanto ravvicinati rispetto al furto; v'è infatti la necessità che siano esaminati, in relazione alla concreta fattispecie di volta in volta posta al vaglio dell'Arbitro, ulteriori elementi di fatti che siano – per l'appunto – gravi, precisi e concordanti ed in relazione ai quali vi sia un elevato grado di probabilità che detti utilizzi fraudolenti siano ascrivibili alla condotta gravemente colposa dell'utilizzatore, il quale con il proprio comportamento abbia casualmente contribuito al verificarsi dell'evento.

Nel caso di specie la ricostruzione dei fatti, operata anche da parte ricorrente, è tale da far ritenere sussistente proprio detta serie univoca e concordante di elementi atti a dimostrare un contegno gravemente colposo da parte del ricorrente.

La sottrazione della carta, infatti, rientra in uno di quei casi qualificabili come "furto con destrezza", più volte portati alla cognizione dell'ABF; ciò premesso non può mancarsi di rilevare che il ricorrente avesse lasciato la propria borsa in posizione chiaramente visibile e, dunque, facilmente sottraibile anche in un arco temporale di pochissimi minuti (come in effetti è avvenuto, mentre lo stesso scendeva dall'auto, lasciandola così incustodita, per raccogliere le chiavi e successivamente per lasciarle in prossimità del ritrovamento).

Successivamente al furto, il cui momento storico è certamente riconducibile all'abbandono dell'auto da parte del ricorrente, gli utilizzi fraudolenti sono avvenuti con successo a soli quindici minuti: questo ristrettissimo arco temporale è incompatibile con l'eventualità che i ladri abbiano proceduto a digitare il PIN per tentativi, denotando invece che – al contrario – essi dovessero necessariamente conoscerlo al punto da poter effettuare cinque prelievi tra le ore 15,15 e le ore 15,27.

La successione temporale degli eventi può, insomma, far desumere con un elevato grado di probabilità che il PIN fosse conservato unitamente alla carta e ad essa immediatamente associabile, al punto da renderne particolarmente agevole la digitazione per porre in essere le operazioni oggi contestate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale comportamento ascrivibile al ricorrente evidenzia, allora, una violazione gravemente colposa degli obblighi di conservazione e di sicurezza sullo stesso gravanti, sia in relazione alle disposizioni di legge, sia in relazione alle disposizioni contrattuali.

Infatti, solo nel caso in cui – in relazione alle circostanze di fatto prese in considerazione – non sia possibile rinvenire nel contegno dell'utilizzatore alcun profilo di dolo o colpa grave, ma semmai una mera negligenza, può prevedersi l'attribuzione della responsabilità conseguente alle operazioni fraudolente in capo al prestatore dei servizi, sia in ragione del fatto che questi è tenuto a garantire la congruità e l'adeguatezza dei presidi tecnici messi a disposizione degli utilizzatori, sia in conseguenza del generale rischio d'impresa gravante sullo stesso. In siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale.

Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione.

Nel caso di specie, essendo stata rilevata da parte del ricorrente una violazione gravemente colposa degli obblighi gravanti sull'utilizzatore di strumenti di pagamento, il Collegio ritiene che allo stesso vada imputata l'integrale responsabilità delle conseguenze relative agli utilizzi fraudolenti

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE